



USB Pubblico Impiego – MINISTERO dell'Interno

Al Sig. Prefetto di Bari
Dott.ssa Antonia BELLOMO

**Al Dipartimento Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie
Ufficio IV – Relazioni Sindacali**

OGGETTO: Chiarimenti e rettifica. Indicazioni operative per l'applicazione del lavoro agile in attuazione del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021.

In riferimento alla nota in oggetto indicata, prot. Nr.159290 del 22 novembre u.s., ricevuta a mezzo pec dalla scrivente O.S., si osserva quanto segue:

- I lavoratori "fragili" non godono di una semplice "priorità di accesso" alla prestazione lavorativa in modalità agile, bensì **svolgono di norma la prestazione lavorativa in tale modalità, così come sancito dal D.L.nr.111 del 6.8.2021, convertito in legge nr.133 del 24.9.2021.** Si rammenta inoltre che il dipendente fragile è ammesso a svolgere la prestazione in modalità agile *"per un periodo più esteso di giorni"*, vale a dire per l'intera durata dell'orario di lavoro settimanale, così come prescritto anche dalla circolare min. le 66356 del 28.10.2021 del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie;
- Risulta assolutamente infondato affermare che *".....i non vaccinati potranno svolgere attività lavorativa da remoto solo nel caso siano in possesso di certificazione verde Covid-19 in corso di validità"*.

In primo luogo si ricorda che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell'emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

In secondo luogo tale interpretazione rappresenta una strumentale e pretestuosa applicazione di quanto contenuto nelle linee guida emanate in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove si legge a pag.4 che: *"....l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione e in grado di esibirla..... Pertanto non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro".*



USB Pubblico Impiego – MINISTERO dell'Interno

Per questo motivo appare chiaro che la condizione indispensabile ai fini della verifica del green pass da parte del personale autorizzato sia l'accesso alla sede di servizio da parte del dipendente.

Giova aggiungere che l'autorità del Garante per la Protezione dei Dati Personali si è chiaramente espressa in merito alla questione stabilendo con parere iscritto nel Registro dei provvedimenti nr.363 dell'11 ottobre 2021 che i soggetti tenuti al controllo delle certificazioni verdi possano farlo: “ ...per la sola finalità di verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi Covid 19 in corso di validità, ai sensi dei citati artt.9-quinquies e 9-septies, esclusivamente con riguardo al personale effettivamente in servizio per cui è previsto l'accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali(es.ferie, malattie, permessi) o CHE SVOLGONO LA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' AGILE”.

Pertanto, si chiede di rettificare la nota prot. Nr.159290 del 22 novembre u.s. nelle parti illegittime e che rischiano di creare un serio vulnus ai diritti dei lavoratori interessati

Si resta in attesa di sollecito riscontro, al fine di conoscere le modalità di applicazione delle citate misure.

Roma, 27 novembre 2021.

**p/USB PI – Coordinamento Nazionale Ministero Interno
(F.GIGLIANI –B. STIRPARO)**